

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1075

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

Ratifica ed esecuzione del Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, firmato a Mosca il 5 agosto 1963

Seduta del 5 marzo 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la conclusione del Trattato di Mosca sull'interdizione degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei e con l'adesione ad esso di quasi tutti i Paesi del mondo, fra i quali si trovano largamente rappresentati Stati di nuova indipendenza, viene consacrato il coronamento di un negoziato da lungo tempo intrapreso per eliminare, conformemente alle aspettative dell'opinione pubblica mondiale, almeno quelle prove nucleari che più minacciano la salute dell'umanità a causa delle « ricadute » radioattive.

Una speciale conferenza anglo-americano-sovietica cominciò nell'autunno del 1958 a Ginevra a discutere la questione e protrasse a lungo i propri lavori incontrando in special modo difficoltà circa l'istituzione di un sistema internazionale per controllare l'applicazione dell'auspicata moratoria atomica. La crescente urgenza e la delicatezza del problema andavano tuttavia imponendo la necessità di una più impegnativa trattazione dell'argomento; così vennero associati alle

tre potenze atomiche anche altri Paesi affinché il negoziato ricevesse il contributo di tutti i più importanti settori politici del mondo: si ebbe cioè la decisione, favorita particolarmente dal nostro Paese, di includere nell'ordine del giorno della Conferenza del disarmo di Ginevra, anche il bando nucleare.

Questa decisione si rivelò saggia e produttiva in quanto l'approfondito ed appassionato dibattito poi svoltosi a Ginevra rese infine possibile il progressivo avvicinamento delle tesi in contrasto e la rapida conclusione dei successivi negoziati tripartiti di Mosca.

Il 5 agosto 1963 la Gran Bretagna, gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica firmarono appunto a Mosca il Trattato sul bando nucleare e a questo aderivano prontamente altri 102 Paesi, tra i quali l'Italia, che ha sottoscritto l'Atto, l'8 agosto successivo a Londra, Mosca e Washington.

Il Trattato è entrato in vigore il 10 ottobre 1963 tra le Parti originarie, a seguito del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica; altri Paesi hanno successivamente proceduto

al deposito dei relativi strumenti di ratifica, per cui sembrerebbe ormai opportuno che anche da parte italiana si provvedesse nello stesso senso.

Il significato morale e politico, insito nella plebiscitaria adesione al Trattato di Mosca, si estrinseca particolarmente nell'impulso che da esso ricevono i negoziati per il disarmo: il divieto delle prove nucleari rappresenta infatti una seria remora alla corsa agli armamenti e un primo avvio per raggiungere il fondamentale obiettivo della « non disseminazione » delle armi nucleari. Infine il notevole risparmio che verrà conseguito sugli stanziamenti relativi agli esperimenti nucleari, e che si auspica venga reimpiegato a fini pacifici, comporterà le più positive conseguenze anche nel campo economico e sociale.

Per quanto riguarda poi alcune preoccupazioni concernenti la sicurezza dei Paesi contraenti, si può affermare che il Trattato non vieta affatto di ricorrere alle armi nucleari per la difesa nazionale, conformemente alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite ed al principio di diritto internazionale relativo all'autodifesa.

Il Trattato di Mosca consiste di un preambolo e di 5 articoli. Esso ricalca il progetto di accordo presentato dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna alla Conferenza di Ginevra il 27 agosto 1962: progetto pienamente corrispondente alle sollecitazioni della delegazione italiana di superare le persistenti difficoltà e di corrispondere all'unanime appello dell'opinione pubblica e della scienza per un bando almeno parziale degli esperimenti; la raggiunta intesa costituisce poi anche un'affermazione di quel metodo sempre sostenuto dal Governo italiano di parziali, ma progressivi passi innanzi sulla via del disarmo controllato e bilanciato per allargare maggiormente l'area della distensione e delle intese tra Est ed Ovest.

Nel preambolo le Parti contraenti, tra l'altro, riconoscono quale proprio principale obiettivo « il più sollecito possibile raggiungimento di un accordo di disarmo generale e completo, sotto stretto controllo internazionale ».

L'articolo I del Trattato obbliga le Parti contraenti a « proibire », impedire e non eseguire alcuna esplosione atomica sperimentale in qualsiasi luogo sottoposto alla propria giurisdizione e controllo sulla superficie, negli spazi extratmosferici e subacquei, senza restrizione o eccezione di sorta.

Rientrano nel divieto tutte le esplosioni nucleari ad eccezione di quelle sotterranee

salvo che quest'ultime, per un qualsiasi motivo, dovessero provocare ricadute radioattive esterne eccedendo i confini dello Stato che le ha effettuate. Per il divieto anche degli esperimenti sotterranei le Parti si sono dichiarate determinate a svolgere ulteriori negoziati, il cui sollecito inizio è stato auspicato dalla sessione del 1963 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 1910.

Viene altresì vietata, sempre dall'articolo I, l'assistenza o l'incoraggiamento a terzi Paesi che intendano effettuare esperimenti nucleari.

Inoltre l'articolo I contiene la proibizione di « ogni altra esplosione nucleare », formula riguardante le esplosioni a carattere apparentemente scientifico o comunque non militare, che possano servire a dissimulare tentativi di infrazione dell'Accordo. È evidente che nessuno dei due divieti incide sul diritto di autodifesa: l'Accordo di Mosca concerne, infatti, soltanto gli esperimenti nucleari e non l'uso delle armi già esistenti.

L'articolo II riguarda la procedura degli eventuali emendamenti al Trattato. Le relative proposte devono essere portate a conoscenza di tutte le Parti contraenti a cura di quelle « originarie »; detti emendamenti dovranno ricevere l'approvazione della maggioranza dei contraenti, ivi comprese le tre Parti originarie dell'Accordo. Accanto a tale procedura l'articolo prevede anche quella di convocare apposita conferenza su richiesta di almeno un terzo dei Paesi aderenti all'Accordo per esaminare gli emendamenti proposti. Gli emendamenti entreranno in vigore tuttavia solo dopo il deposito degli strumenti di ratifica da parte della maggioranza dei Paesi contraenti. Tale procedura è la stessa che vige per gli emendamenti allo Statuto delle Nazioni Unite.

L'articolo III riguarda la procedura di ratifica e di accessione al Trattato: quei paesi che ancora non l'hanno firmato potranno sempre accedervi indirizzandosi a una delle tre Parti contraenti originarie.

Il Trattato di Mosca è stato registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite in base all'articolo 102 dello Statuto. I Governi delle tre Parti originarie provvederanno ad adempiere tutte le incombenze di carattere procedurale relative al Trattato, quali le comunicazioni circa le adesioni e le modifiche del testo del Trattato.

L'articolo IV considera la procedura di recesso dal Trattato che potrà essere autonomamente deciso da ogni Stato aderente con

preavviso di tre mesi notificato alle altre Parti contraenti qualora si dovesse verificare « un evento straordinario connesso con la materia del Trattato, tale da minacciare i suoi supremi interessi ». Questa disposizione è stata notevolmente semplificata rispetto a quella prevista dal precedente progetto di accordo, ma essa appare sempre pienamente efficace per la tutela dei fondamentali diritti e interessi di ogni Stato aderente al Trattato.

Il Governo attribuisce quindi, specie nell'attuale situazione internazionale, la massima importanza a questa prima ma fondamentale realizzazione di pace, che è riuscita a riscuotere l'approvazione della quasi totalità dei popoli del mondo: l'accordo per l'in-

terdizione degli esperimenti nucleari, che il Parlamento si accinge ad esaminare è invero un efficace fattore di miglioramento delle relazioni internazionali e rappresenta un auspicio di quell'ulteriore sviluppo della distensione che il nostro Paese persegue con impegno, unitamente agli altri popoli amanti della pace.

Fedele al proprio programma nel quale ha iscritto l'esigenza di creare una genuina atmosfera di pace quale base di un fiduciosa e feconda cooperazione tra le Nazioni — unica garanzia di civile e sociale progresso per l'umanità — il Governo auspica che il Parlamento vorrà ratificare il Trattato qui unito e consentire il perfezionamento dell'adesione italiana.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato per il bando degli esperimenti di armi nucleari nell'atmosfera, nello spazio cosmico e negli spazi subacquei, firmato a Mosca il 5 agosto 1963.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo III del Trattato stesso.

TRATTATO PER IL BANDO DEGLI ESPERIMENTI DI ARMI NUCLEARI NELL'ATMOSFERA, NELLO SPAZIO COSMICO E NEGLI SPAZI SUBACQUEI

TREATY BANNING NUCLEAR WEAPON TESTS IN THE ATMOSPHERE, IN OUTER SPACE AND UNDER WATER

The Governments of the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America, hereinafter referred to as the « Original Parties »,

Proclaiming as their principal aim the speediest possible achievement of an agreement on general and complete disarmament under strict international control in accordance with the objectives of the United Nations which would put an end to the armaments race and eliminate the incentive to the production and testing of all kinds of weapons, including nuclear weapons,

Seeking to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time, determined to continue negotiations to this end, and desiring to put an end to the contamination of man's environment by radioactive substances,

Have agreed as follows:

ARTICLE I.

1. — Each of the Parties to this Treaty undertakes to prohibit, to prevent, and not to carry out any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion, at any place under its jurisdiction or control:

(a) in the atmosphere; beyond its limits, including outer space; or underwater, including territorial waters or high seas; or

(b) in any other environment if such explosion causes radioactive debris to be present outside the territorial limits of the State under whose jurisdiction or control such explosion is conducted. It is understood in this connection that the provisions of this subparagraph are without prejudice to the conclusion of a treaty resulting in the permanent banning of all nuclear test explosions, including all such explosions underground, the conclusion of which, as the Parties have stated in the Preamble to this Treaty, they seek to achieve.

2. — Each of the Parties to this Treaty undertakes furthermore to refrain from causing, encouraging, or in any way participating in, the carrying out of any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion, anywhere which would take place in any of the environments described, or have the effect referred to, in paragraph 1 of this Article.

ARTICLE II.

1. — Any Party may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to this Treaty. Thereafter, if requested to do so by one third or more of the Parties, the Depositary Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the Parties, to consider such amendment.

2. — Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to this Treaty, including the votes of all of the Original Parties. The amendment shall enter into force for all Parties upon the deposit of instruments of ratification by a majority of all the Parties, including the instruments of ratification of all of the Original Parties.

ARTICLE III.

1. — This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign this Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this Article may accede to it at any time.

2. — This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the Original Parties — the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America — which are hereby designated the Depositary Governments.

3. — This Treaty shall enter into force after its ratification by all the Original Parties and the deposit of their instruments of ratification.

4. — For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. — The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification and of accession to this Treaty, the date of its entry into force, and the date of receipt of any requests for conferences or other notices.

6. — This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE IV.

This Treaty shall be of unlimited duration.

Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty three months in advance.

ARTICLE V.

This Treaty, of which the Russian and English texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

DONE in triplicate at the city of Moscow the fifth day of August, one thousand nine hundred and sixty-three.

For the Government of the Union of Soviet Socialist Republics:

GROMYKO

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

HOME

For the Government of the United States of America:

DEAN RUSK